

Edizione di sabato 23 maggio 2015

CASI CONTROVERSI

[Maggior fatica per lo scomputo delle ritenute d'acconto?](#)

di Comitato di redazione

IVA

[Addio alla copia cartacea della dichiarazione d'intento in Dogana](#)

di Alessandro Bonuzzi

DICHIARAZIONI

[IRAP 2015: l'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio](#)

di Federica Furlani

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'indennità di occupazione sconta l'Irpef per zone A, B, C, D](#)

di Luigi Scappini

CONTABILITÀ

[La check list di bilancio e i controlli sui conti accessi al personale](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Maggior fatica per lo scomputo delle ritenute d'acconto?

di Comitato di redazione

Si scaldano i motori per le dichiarazioni dei redditi e, fra alcune novità, si ripropongono vecchie questioni mai risolte.

Ci rivolgiamo a coloro che possono scomputare le ritenute d'acconto subite durante l'anno ed, in particolare, ai tanti colleghi che predisporranno le proprie dichiarazioni, magari consci del fatto che i propri clienti (seguiti dallo stesso studio) non avevano la sufficiente liquidità e, per conseguenza, non hanno effettuato il versamento.

Che fare, dunque? Scomputare o non scomputare?

La vicenda non è nuova ma, in ogni caso, vale la pena di riassumerne i contorni, verificando se il tema della certificazione unica possa avere apportato delle modifiche ai pregressi ragionamenti.

Partiamo allora dall'articolo 22 del TUIR

L'articolo 22 del TUIR sancisce che dall'imposta si scomputino, nell'ordine:

1. l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo 165;
2. i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
3. le ritenute alla fonte a titolo di acconto *operate ... sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo* (al riguardo, per i professionisti non si pone il problema della competenza).

La dizione della norma è talmente chiara che non dovrebbero sorgere dubbi: ciò che conta (ai fini delle scomute) è il fatto che si sia incassata una somma netta, avendo già così "patito" la decurtazione. Che poi il soggetto obbligato non abbia provveduto al versamento, dovrebbe essere circostanza del tutto ininfluente ai fini del nostro ragionamento.

Pur tuttavia, non possiamo fermarci qui, dovendo evocare cosa accade nel momento in cui l'Agenzia dovesse richiedere al professionista la documentazione delle ritenute operate; supponiamo che sia tutto in regola, nel senso che si sia in grado di esibire tutte le certificazioni uniche (senza, dunque, bisogno di scomodare la risoluzione 68/E del 19-03-2009 in tema di prova alternativa della ritenuta). Il tutto verrà archiviato? Probabilmente no, in quanto l'Agenzia sempre più spesso incrocia la posizione del sostituito con quella del

sostituto, al fine di verificare l'avvenuto versamento delle medesime ritenute. Ove il pagamento non sia avvenuto, disconosce lo scomputo in capo al sostituito, evocando una responsabilità solidale tra i due soggetti.

Ma siamo propri sicuri che tale responsabilità solidale sussista?

A nostro giudizio la risposta non può che essere negativa, ma di differente avviso pare essere la Cassazione che, con la sentenza 23121 del 11-10-2013 ha avuto modo di affermare che: *Siffatta classificazione non appare, tuttavia, rilevante nel caso di specie, in quanto, a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione, come espressamente ribadito dal citato art. 35) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco (Cassazione 14033/2006;24962/2010).*

Il citato articolo 64 del DPR 600/1973 prevede appunto che:

- chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso;
- il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta;
- chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

Dunque, nell'ottica della Cassazione, il nostro diritto contempla – per i professionisti (ma non solo) – il motto “cornuti ed anche mazziati”: infatti, una prima volta si è incassato il compenso decurtato (in quanto il sostituto ha l'obbligo di operare la ritenuta) e, in caso di controllo, si deve corrispondere all'Agenzia quanto è già stato trattenuto da altri.

Del tutto insoddisfacente (anzi, quasi dal sapore di beffa) il fatto che il sostituito colpito dal recupero si possa rivalere sul sostituto; peraltro, volendo fare i raffinati, la rivalsa è evocata dalla norma solo in merito all'imposta, mentre resterebbero comunque a carico “dello sfortunato” le sanzioni.

Peralterro, la questione abbastanza singolare è che nessuna responsabilità è normalmente evocata nel caso in cui non si venga raggiunti da una richiesta da articolo 36-ter del DPR 600/1973, nonostante il mancato versamento sia pienamente visibile dal modello 770 del sostituto, ovviamente a condizione che questi l'abbia presentato.

Trattasi, dunque, di una presunta responsabilità solidale che sembra assumere più i connotati di una necessità di definire una pratica con un recupero fiscale.

Non pare vi siano soluzioni alternative, se non quella di sperare che la Cassazione cambi il proprio orientamento; infatti, anche la giurisprudenza di merito che ha assunto posizioni più lungimiranti (ad esempio, CTP di Milano, sentenza 73 del 23-06-2011), si “arrende” alla norma, pur ritenendola iniqua, e non può far altro che auspicare un preventivo tentativo di escusione in capo al sostituto (idea, questa, che comunque ci piace, laddove si giunga a sostenere che, senza la dimostrazione dell'inutile tentativo esperito non si possa aggredire il sostituto).

Anche questo caso, dunque, rappresenta un chiaro esempio di cosa possa fare l'Amministrazione finanziaria per rendere più trasparente e leale il rapporto con il contribuente: recuperare le imposte su chi non le ha versate. Non sembra molto difficile!

IVA

Addio alla copia cartacea della dichiarazione d'intento in Dogana

di Alessandro Bonuzzi

Da lunedì prossimo gli operatori sono **dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento** e della relativa ricevuta di presentazione ed è **consentito l'utilizzo della dichiarazione d'intento valida per più operazioni doganali**. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la **nota n.58510** dello scorso 20 maggio.

Si ricorda che l'art. 20 del D.Lgs. n.175/2014 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, prevedendo che:

- **i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA**, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, sono obbligati **a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento**;
- l'Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento per **dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione**.

Tuttavia fino ad oggi, ancorché la norma contenuta nel decreto semplificazioni sia entrata in vigore già da qualche mese, l'agevolazione operativa, relativa alla possibilità di non produrre in dogana copia della lettera d'intento, non ha ancora trovato **applicazione**. Ciò in ragione del fatto che era stata riscontrata, da parte dell'Agenzia delle Dogane, **un'altissima percentuale di errori** nell'indicazione degli estremi della dichiarazione d'intento nelle dichiarazioni doganali dovuta a una sorta di incompatibilità tra il sistema AIDA e il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate (vedi nota dell'Agenzia delle Dogane n.46452 del 20 aprile 2015).

La nota in commento rende noto che, avendo ora l'Agenzia delle Dogane registrato una drastica riduzione degli errori di compilazione, **dal 25 maggio 2015 sono attivi i nuovi controlli e l'interoperatività con l'Agenzia delle Entrate**.

Pertanto, **a decorrere da lunedì prossimo, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione**.

Inoltre, viene precisato che **è comunque consentito l'utilizzo della dichiarazione d'intento valida per più operazioni doganali**. In tal senso si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n.13/E/2015** ha ammesso la possibilità che una dichiarazione d'intento riguardi

una serie di operazioni doganali d'importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

Pertanto, anche per le operazioni di importazione, l'operatore può compilare alternativamente **il campo 1 ovvero il campo 2** del modello di dichiarazione d'intento. Nel primo caso, egli inserisce il "valore presunto" dell'imponibile ai fini IVA **dell'operazione d'importazione** che intende effettuare tenendo cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell'impegno del plafond IVA, poiché l'importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento. Nel secondo caso, invece, occorre inserire l'importo corrispondente all'ammontare della **quota parte del proprio plafond IVA che si presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento**.

Da ultimo, la nota n.58510 precisa che le dichiarazioni d'intento possono essere **utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale**.

DICHIARAZIONI

IRAP 2015: l'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio

di Federica Furlani

Le **ditte individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria** possono determinare la **base imponibile Irap** seguendo uno dei seguenti metodi, tra loro alternativi:

- a **valori fiscali**, ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. 446/97;
- a **valori di bilancio**, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 446/97.

Ricordiamo che imprenditori e società di persone devono adottare il regime di **contabilità ordinaria** (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) se non rispettano determinati **limiti di ricavi**, individuati secondo il principio di competenza economica, conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.

In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:

- **400.000 € per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi;**
- **700.000 € per chi svolge altre attività.**

Il rispetto o meno di tali soglie di ricavi deve essere verificata **in ogni periodo di imposta**: il superamento della soglia in un esercizio comporta l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale, ma possono comunque **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**.

Tornando alla determinazione della base imponibile Irap, il

c.d. metodo fiscale rappresenta il **metodo naturale** per le ditte individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l' **unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come **differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing**.

I **componenti rilevanti** **si assumono** secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali, **secondo la normativa delle imposte sui redditi**.

In **alternativa**, previa specifica opzione, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono **determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires**, ovvero secondo i valori di bilancio; in particolare come **differenza tra valore della produzione** (macroclasse A del conto economico) **e costi della produzione** (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 "Costi del personale", n. 10 lett. c) e d) svalutazioni immobilizzazioni e crediti, n. 12 "Accantonamenti per rischi" e n. 13 "Altri accantonamenti").

L'opzione è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera **tacitamente rinnovata** se l'impresa non opterà per la determinazione della base imponibile a valori fiscali e richiede l'obbligo di mantenere, per il periodo di validità dell'opzione, il regime di contabilità ordinaria. Anche l'eventuale successiva opzione per il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.

L'art. 5 bis, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 è stato recentemente modificato dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, prevedendo che, **a decorrere dal periodo di imposta 2015**, **l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio vada esercitata direttamente nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**.

In precedenza era necessario presentare entro il 1° marzo dell'anno di riferimento l'apposito modello approvato con Provvedimento 31 marzo 2008.

A tal fine nel quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle Opzioni, è stato inserito il **rigo IS35** che va compilato barrando una delle due caselle:

- **“opzione”** se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2015-2017;
- **“revoca”** se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2012-2014 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2015-2017.

Sez. VII Opzioni	IS33 Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca
	IS33 Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca

Per approfondire le problematiche delle dichiarazioni 2015 Persone Fisiche e delle Società ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IMPOSTE SUL REDDITO

L'indennità di occupazione sconta l'Irpef per zone A, B, C, D

di Luigi Scappini

In un precedente intervento abbiamo analizzato, giungendo a conclusioni positive, la possibilità di procedere, da parte delle persone fisiche, alla **rideterminazione** del valore dei **terreni**, siano essi agricoli o edificabili, oggetto di **esproprio** per **pubblica utilità**.

A bene vedere, **similare** a tale fattispecie è quella dell'**occupazione temporanea** per pubblica utilità che incontra anch'essa un **regime fiscale** di favore, delineato sempre dalla **Legge n. 413/1991**, e in particolare dall'**articolo 11, comma 6** ai sensi del quale le indennità di occupazione costituiscono **reddito imponibile** e concorrono alla formazione dei **redditi diversi** di cui all'attuale articolo 67 Tuir.

Per effetto del rimando alla disciplina del precedente comma 5, il Legislatore individua anche in questo caso un **“perimetro”** di **non imponibilità** individuato nei terreni ricadenti nelle **zone E e F** e quindi per quelli destinati ad uso agricolo o ad attrezzature e impianti di interesse generale.

Nelle altre fattispecie, quindi nel caso di **terreni** censiti nelle **zone A, B, C e D**, l'**indennità** erogata a titolo di occupazione temporanea originerà materia **imponibile**.

Tale **regime** di **favore** riservato per le ipotesi di occupazione di terreni censiti nelle **zone E e F** trova la propria **ragione** d'essere nell'attribuzione all'indennità di una **natura risarcitoria**, infatti, il proprietario del terreno, non solo durante l'occupazione non potrà esercitare la propria attività, ma molto probabilmente una volta riacquistata la piena proprietà del terreno, lo stesso non potrà automaticamente essere produttivo di reddito agrario.

Ma, a bene vedere, **non sempre l'indennità** di occupazione, **nonostante** il riferimento a un terreno sito in **zona E o F**, è sinonimo di **intassabilità**, infatti, **condizione imprescindibile**, è la natura, o per meglio dire, la modalità di **determinazione** dell'**indennità**.

In passato, del tema si è occupato l'allora Ministero delle finanze, con la datata **Risoluzione n.3882 del 23 luglio 1983** tuttora applicabile.

Il documento di prassi si occupa di analizzare il corretto trattamento da riservare a un'indennità erogata a una persona fisica per l'**occupazione temporanea** di un **terreno coltivato**.

In tal caso, il tema era **verificare se** tale indennizzo poteva essere considerato, in ossequio al

dettato di cui all'articolo 6 Tuir, quale reddito **dominicale e agrario**, in quanto sostitutivo.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie e analisi della problematica si deve ricordare come, ai sensi dell'**articolo 26, comma 1** Tuir “il **reddito dominicale** è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32”, mentre, il successivo **articolo 32** definisce il **reddito agrario** come la “parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.”.

In altri termini, il **reddito dominicale** consiste nel reddito **ritraibile dal terreno a prescindere** da un suo effettivo **utilizzo** e, in quanto tale, imputabile sempre a chi ne è proprietario, mentre il **reddito agrario** rappresenta la **parte ottenibile** attraverso gli **investimenti e l'effettiva lavorazione** dei terreni con conseguente scindibilità dalla proprietà degli stessi.

Ne deriva che, come anticipato, non sempre la percezione di un'**indennità** per occupazione temporanea, da parte di un imprenditore agricolo, **non è imponibile**, infatti, tale evenienza si verificherà solamente nel caso in cui, dalla delibera di assegnazione si evincerà che la **quantificazione** è fatta **in funzione** del suo **carattere risarcitorio** delle piantagioni distrutte e dei danni apportati al suolo e al sottosuolo, **fermo restando** che tale occupazione abbia a oggetto **terreni** ricadenti nelle **zone E e F**. In caso contrario, se l'**occupazione** ha a oggetto **terreni** censiti nelle categorie **A, B, C e D**, a **prescindere** dall'effettivo **natura**, risarcitoria o meno, l'**indennità** sarà **imponibile** quale **reddito diverso**, con l'ulteriore caratteristica che, a differenza dell'**indennità** di esproprio, essa non viene considerata, e non potrebbe essere diversamente, quale plusvalenza e quindi risulta integralmente imponibile.

Da ultimo non resta che verificare il corretto trattamento da riservare all'**indennità** erogata non a titolo di risarcimento, bensì a titolo **reddituale**.

In tale fattispecie, il **discrimine** è dato dalla **modalità di determinazione** dell'**indennità** erogata, infatti, come affermato nella Risoluzione n. 3882, l'importo sarà riconducibile tra i redditi **fondiari solamente** nel caso in cui esso sia **determinato catastalmente** (ipotesi puramente di scuola), mentre, in **tutte le altre ipotesi** esso dovrà essere considerato quale **reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente** e quindi come un reddito diverso ai sensi dell'**articolo 67, comma 1, lett. e)** Tuir.

CONTABILITÀ

La check list di bilancio e i controlli sui conti accessi al personale

di Viviana Grippo

8) CONTI DEL PERSONALE

- a) Il versamento dell'Irpef/Inps/Enpals (eccetera) di gennaio e/o febbraio, coincide con il debito in bilancio?
- b) Il debito per stipendi in bilancio corrisponde agli emolumenti pagati successivamente al 31/12?
- c) E' stato fatto il calcolo e la relativa registrazione delle ferie maturate e non godute dai dipendenti e del costo presunto (rateo) della eventuale 13a 14a?
- d) Vi sono premi da corrispondere ai dipendenti da contabilizzare?

Le **poste di stato patrimoniale** aperte al personale sono spesso di difficile quadratura, la corretta rilevazione dei debiti e crediti verso e per il personale si riflette anche sulle poste di conto economico in quanto, spesso, un errato saldo patrimoniale è dovuto alla non corretta contabilizzazione dei prospetti contabili delle paghe.

Supponiamo di rilevare tali prospetti con le scritture contabili che seguono per tutti i mesi dell'anno:

Diversi	a	Diversi	34.688,04
Retribuzione c/dipendenti (ce)			32.575,46
Rimborsi chilometrici (ce)			376,77
Inps c/contributi (sp)			1.725,33
Dipendenti c/arrotondamenti (sp)			<u>10,48</u>
	a	Inps c/contributi (sp)	2.902,13
	a	Erario c/ritenute (sp)	6.301,73
	a	Dipendenti c/retribuzioni (sp)	25.475,00
	a	Dipendenti c/arrotondamenti (sp)	9,18

Una volta **rilevate le retribuzioni del mese** occorrerà rilevare i contributi a carico ditta:

Contributi c/lnps (ce) a Inps c/contributi (sp) 8.910,29

La voce retribuzioni c/dipendenti accoglie sia le retribuzioni pure che le trasferte, la voce rimborsi chilometrici, invece, rappresenta l'importo riconosciuto al dipendente per l'utilizzo autorizzato del proprio automezzo per motivi di lavoro. In questi casi il rimborso, seppure in busta paga, non è assoggettabile né a contributi né a ritenuta e soprattutto non può essere assimilato a retribuzione pur rappresentando un costo. La voce contributi c/lnps rappresenta gli importi che l'istituto previdenziale eroga ai lavoratori attraverso il datore di lavoro, tali sono ad esempio le malattie, l'indennità di maternità e gli assegni familiari. Essendo competenze che vengono erogate in anticipo dal datore di lavoro creano un credito nei confronti dell'istituto Inps e pertanto vanno gestiti all'interno del medesimo conto di debito verso l'Inps. Questo ultimo accoglierà, unitamente al conto erario c/ritenute le trattenute previdenziali dipendenti e trattenute imposte quale componente della retribuzione, di competenza del dipendente, che dovrà essere versata all'Inps e all'Erario. Nella scrittura daranno quindi origine ad un debito in quanto il costo è già ricompreso nelle voce retribuzioni. Arrotondamenti e retribuzioni nette sono voci patrimoniali in quanto rappresentano, la prima, una sorta di credito/debito che di mese in mese permette di arrotondare il netto da erogare ai dipendenti, la seconda, indica il netto da corrispondere ai dipendenti.

Il mese successivo alla rilevazione delle retribuzioni la ditta procede al **pagamento delle stesse** come segue:

Dipendenti c/retribuzioni (sp) a Banca c/c (sp) 25.475,00

Entro il 16 del mese successivo alla competenza si procede al **pagamento dei contributi**, il dovuto è pari alla differenza tra il debito per contributi, trattenuti al dipendente e a carico della ditta, e quanto rimborsato al dipendente per conto degli enti previdenziali a titolo di assegni familiari e anticipazioni Inps per malattia o maternità.

Si procede quindi, per l'Inps (e altri enti), con la seguente scrittura:

Inps c/contributi (sp) a Banca c/c (sp) 10.087,09

Mentre per le ritenute, entro il 16 del mese successivo al **pagamento delle retribuzioni**, si rileverà:

Erario c/ritenute (sp) a Banca c/c (sp) 6.301,73

Fatte tutte le rilevazioni indicate per ogni mese dell'anno, al 31/12 dobbiamo chiederci:

- il versamento dell'Irpef/Inps/Enpals ... di gennaio e/o febbraio, coincide con il debito in bilancio?
- il debito per stipendi in bilancio corrisponde agli emolumenti pagati successivamente al 31/12?

Al 31/12 infatti sia i **debiti aperti al personale** sia quelli verso l'Erario e gli Istituti previdenziali devono ospitare solo i valori relativi agli ultimi mesi dell'esercizio e devono chiudersi nel mese di gennaio, o febbraio.

Se così non accade possono esserci due motivazioni, l'errore di contabilizzazione, il mancato pagamento del debito in uno o più mesi.

Occorre poi anche capire se sono stati registrati i **ratei** delle ferie maturate e non godute dai dipendenti e del costo presunto della eventuale 13a /14a.

La rilevazione, benché si parla di ratei, è quella di un debito da iscriversi in 2.D di stato patrimoniale con la seguente scrittura contabile:

Diversi	a	Diversi	6.591,00
Retribuzioni dipendenti (ce)			5.235,00
Contributi c/Inps (ce)			<u>1.356,00</u>
	a	Ratei retribuzioni (sp)	5.235,00
	a	Ratei contributi (sp)	1.356,00

Infine occorre chiedersi se vi sono premi da corrispondere ai dipendenti non contabilizzati.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



Europa in positivo

I mercati europei chiudono la settimana in territorio positivo, mentre nella serata di ieri si sono incontrati a Riga, sino a tarda notte, i primi ministri Merkel, Hollande e Tsipras, prima del vertice UE previsto per oggi. I comunicati ufficiali parlano di meeting "amichevole e costruttivo", ma il leader greco sembra aver ottenuto, almeno pubblicamente, poco più che il solito richiamo a fare di più sulle riforme per potersi assicurare nuovi aiuti finanziari. Alcuni analisti ritengono, facendo eco a un funzionario greco, che dopo i colloqui di ieri l'accordo sia più vicino. Tuttavia, ieri Schaeuble, in un'intervista a Reuters, aveva avvertito che l'ottimismo, su un accordo nei prossimi giorni, non è giustificato dall'andamento dei negoziati e che non si può escludere l'insolvenza della Grecia. Sulla possibilità, invece, che la zona euro conceda un'estensione dell'attuale programma per tutta l'estate, per dare più tempo alla trattativa, il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ha affermato che tale ipotesi non è in discussione.

Stoxx Europe 600 +2.54%, Euro Stoxx 50 +2.74%, Ftse MIB +1.02%

Stati Uniti sopra la parità

I mercati USA chiudono la settimana poco sopra la parità, in una settimana in cui il mercato del lavoro continua a dare segnali incoraggianti, con le richieste di sussidi di disoccupazione sulle ultime quattro settimane che registrano il valore minimo degli ultimi quindici anni. Parallelamente, il Leading Index (somma degli indicatori economici guida di un'economia) ha segnato ad aprile una crescita dello 0.7% rispetto al mese precedente, contro il +0.3% atteso e il +0.2% registrato a marzo. Il rialzo è un segnale di vitalità dell'economia e dovrebbe indicare, secondo gli analisti, una ripresa dell'attività dopo un inizio del 2015 a rilento, anche a causa delle cattive condizioni climatiche e degli scioperi sulla costa ovest del paese. Segnali

incoraggianti arrivano anche dal mercato immobiliare, con le nuove costruzioni residenziali che toccano, ad aprile, il livello più alto degli ultimi sette anni, che segnano, secondo molti analisti, una nuova accelerazione dell'industria, dopo un inizio d'anno turbolento. Anche i permessi per nuove costruzioni sono cresciuti nel paese a un valore annualizzato di 1.14mln, indicando la possibile tenuta del mercato immobiliare nei prossimi mesi. Sul fronte monetario, i dettagli della riunione di aprile della FED confermano l'elevata probabilità di un rialzo dei tassi d'interesse nella parte finale dell'anno. Secondo la Federal Reserve, infatti, una decisione a giugno sarebbe prematura dato il mancato rialzo nei salari medi e la scarsa crescita dei consumi, nonostante i minori costi dell'energia.

S&P 500 +0.38%, Dow Jones Industrial +0.07%, Nasdaq Composite +0.84%

Asia contrastata

Sul fronte macro, indicazioni positive arrivano dal Giappone, con il Prodotto Interno Lordo del paese che è cresciuto nel primo trimestre del 2.4% su base annua, superando il consensus orientato intorno all'1.6%. La costanza della crescita, secondo gli economisti, dipenderà dalle spese dei consumatori rispetto all'accumularsi della produzione. Inoltre, guardando alle dinamiche monetarie, la Banca Centrale del Giappone, nelle parole del governatore Haruhiko Kuroda, ha dichiarato di non vedere, per il momento, l'esigenza di ulteriori stimoli monetari, ravvisando l'inizio di un nuovo circolo virtuoso dell'economia che allontana il paese dalla recessione dello scorso anno.

In Cina, l'indice dell'attività manifatturiera continua a essere debole, con la stima del PMI di maggio a 49.1, a fronte di un'attesa del 49.3. Il risultato indica, secondo gli analisti, che gli sforzi delle autorità governative, per contrastare il rallentamento dell'economia, non hanno finora incontrato i risultati sperati e che le imprese stanno mantenendo il ritmo della produzione in linea con una scarsa domanda, sia interna che estera, e pianificano nuovi tagli dei posti di lavoro.

In Australia, il settore immobiliare registra andamenti positivi, aiutato dalla valuta debole che favorisce la domanda estera; tuttavia, nell'opinione degli economisti, il calo della divisa del paese potrebbe non essere sufficiente a prevenire nuovi tagli dei tassi in aiuto all'economia reale.

Nikkei +2.69%, Hang Seng +0.62%, Shanghai Composite +8.10%, ASX -1.23%

Principali avvenimenti della settimana

La situazione macro europea si è concentrata sui dati di fiducia provenienti dalla Germania. Da

un lato, guardando agli investitori, l'indice ZEW è sceso a maggio, oltre alle attese degli analisti, con un valore di 41.9 rispetto al 49.0 di consensus e al 53.3 di aprile. La fiducia delle imprese, segnalata dall'indice IFO, mostra, invece, un calo meno marcato a maggio, con un valore di 108.5 rispetto al 108.6 del mese precedente e supera le attese degli analisti orientate a 108.3. Il rallentamento tedesco, secondo alcuni analisti, potrebbe non essere strutturale, data l'espansione dell'area Euro, principale zona di sbocco delle esportazioni del paese e un mercato del lavoro ancora molto forte, capace di sostenere la domanda interna.

In Italia, il ministro Padoan sottolinea l'obiettivo di chiudere, entro il 2016, l'attuale fase delle privatizzazioni, che comprende Poste, Ferrovie e il settore immobiliare. In merito, invece, alla sentenza della Consulta sulle pensioni, il ministro esprime perplessità spiegando che, nel caso di sentenze con implicazioni di finanza pubblica, dovrebbe esserci una valutazione dell'impatto che in questo caso sarebbe mancata.

Lato societario, Altice, la holding francese che controlla il gruppo Numericable-Sfr, acquista il 70% di Suddenlink Communications. L'operazione valuta il gruppo statunitense (settimo nel business via cavo del paese) \$9.1mld e dovrebbe essere perfezionata nel quarto trimestre del 2015. Nel settore telefonia, Vodafone ha annunciato un fatturato superiore alle attese degli analisti, vedendo segnali di ripresa nei mercati europei e asiatici; il gruppo ha, inoltre, dichiarato, in un roadshow chiuso in settimana, di essere pronto per operazioni di M&A sia sul fronte acquisizioni, sia sul fronte cessioni.

Richemont ha chiuso l'esercizio fiscale con un calo del 35% dell'utile netto a 1,3 miliardi, gravato da perdite sugli strumenti finanziari; il gruppo svizzero aveva, infatti, già lanciato un profit warning sui risultati lo scorso aprile, nonostante un fatturato cresciuto del 4% a 10.4mld. Richemont ha anche detto che, nel mese di aprile, le vendite sono cresciute del 9% a cambi reali, scendendo tuttavia dell'8% a cambi costanti.

Negli Stati Uniti prosegue a ritmo sostenuto l'attività di M&A, specie nel settore farmaceutico: Endo International ha annunciato l'acquisto di Par Pharmaceutical Holdings dal fondo di private equity TPG per \$8mld, in un'operazione che porterà il nuovo gruppo tra i primi 5 produttori di farmaci generici negli Stati Uniti. Endo ha inoltre annunciato che l'acquisizione sarà supportata da un pacchetto di crediti per \$9.275mld, in varie tranches secured e unsecured con scadenza da 1 a 7 anni, segno della vitalità del mercato del debito statunitense. Parallelamente, CVS che ha annunciato l'acquisto per \$10.1mld di Omnicare, società che fornisce medicinali su prescrizione a strutture infermieristiche e centri di degenza per anziani e che darà a CVS accesso alla fascia più vecchia di popolazione. Nel settore retail, Ascena acquisirà Ann per \$2.15mld: l'operazione mira essenzialmente a rilevare il marchio LOFT che diventerà la prima linea del gruppo con vendite pari al 22% del totale. Infine, Intel e Altera avrebbero avviato nuovamente le discussioni per una possibile acquisizione da parte della prima per circa \$13mld, dopo che le trattative erano state accantonate ad aprile per un mancato accordo sul prezzo.

Guardando alle trimestrali, le vendite e gli utili di Best Buy superano le attese degli analisti,

supportate da una forte domanda di smartphone e TV di grandi dimensioni, oltre alle azioni di taglio costi intraprese dal management che proseguiranno anche nei prossimi trimestri.

Le vendite di Walmart si collocano sotto le attese degli analisti: la società ha, infatti, dichiarato che il fatturato a perimetro costante delle prime 13 settimane dell'anno è sceso dell'1.1% rispetto al 2014, segnale simile a quanto riscontrato da molti retailer nelle trimestrali delle scorse settimane. Home Depot, grazie a maggiori vendite di prodotti per le riparazioni delle case dai danni causati dalla stagione invernale, ha annunciato risultati trimestrali superiori alle attese degli analisti sia per fatturato sia per risultato netto, alzando parallelamente la guidance sull'utile di fine esercizio.

Sul fronte asiatico, la Hong Kong Exchange, stando alle parole del CEO Charles Li, sta valutando di creare, a breve, un legame commerciale con il mercato cinese, con lo scopo di diventare il punto di riferimento internazionale per il trading di derivati sulle materie prime. Secondo alcuni economisti, le autorità di Pechino faranno in modo di incoraggiare i consumi nel settore tecnologico e la borsa vedrà presto nuove IPO, tra cui quella di Guotai Junan Securities. Tuttavia, secondo alcuni broker, non mancherebbero fenomeni speculativi, specie guardando le forti oscillazioni dei prezzi che stanno coinvolgendo, in questi giorni, le maggiori società del listino di Hong Kong.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

In attesa delle parole del presidente della Federal Reserve Janet Yellen previste intorno alle 17.00 GMT e dei dati sull'inflazione (CPI) attesi nel primo pomeriggio, la comunità finanziaria rimane ferma sulla possibilità di un rialzo dei tassi di interesse entro fine anno. La prossima settimana si caratterizzerà per dati in uscita inerenti a diversi aspetti dell'economia reale. Con i mercati chiusi lunedì, per il giorno della memoria, martedì saranno pubblicati i dati relativi al PMI (Markit), ai prezzi immobiliari, alla fiducia dei consumatori e agli ordini di beni durevoli. Le giornate di mercoledì e giovedì concentreranno l'interesse sul mercato del lavoro, con i sussidi di disoccupazione, e sul mercato immobiliare, mentre di grande interesse i dati in uscita venerdì relativi allo stato di salute dell'economia, con focus sul GDP e il tasso di crescita dei prezzi, due variabili chiave per il futuro dell'economia monetaria del paese.

Europa

In Europa continuano a susseguirsi gli incontri tra il primo ministro greco Alexis Tsipras e i

principali leader europei, nella speranza di riuscire a raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti. Nello stesso tempo i segnali positivi delle economie degli stati membri proseguono, spinti dal sostegno del QE che potrebbe rafforzarsi nei mesi estivi. La settimana vedrà un grande interesse verso l'Italia, che nelle giornate di giovedì e venerdì pubblicherà dati relativi alla fiducia dell'economia reale, al GDP e ai livelli dei prezzi al consumo e di produzione. A livello europeo l'agenda risulta essere meno ricca, ma di elevata importanza con la fiducia dei consumatori in Germania e Francia (mercoledì) e con il tasso di crescita delle vendite retail in Germania (venerdì).

Asia

In Asia, aumenta la fiducia sull'economia giapponese grazie alle manovre espansive della BOJ. La settimana sarà ricca di informazioni, concentrate soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, che riguarderanno tutti gli aspetti critici dell'economia (produzione industriale, mercato del lavoro, bilancia commerciale, mercato immobiliare, fiducia dei consumatori e livello dei prezzi). La fine di maggio perciò, rappresenta un importante indicatore per valutare l'efficacia delle politiche volute dall'attuale governatore della BOJ Haruhiko Kuroda.

FINESTRA SUI MERCATI											22-05-15								
AZIONARIO			Performance %																
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	AZIONARIO		Performance %								
AMERICA	MSCI World	USD	21-May-15	1,811	+0.28%	+0.21%	+1.35%	+5.92%	+2.89%	EMERGING	MSCI EM Mkt	USD	21-May-15	1,033	-0.33%	-1.03%	-1.42%	+7.99%	-4.63%
AMERICA	MSCI North Am	USD	21-May-15	2,191	+0.29%	+0.48%	+0.93%	+3.86%	+10.27%	EMERGING	MSCI EM BRIC	USD	21-May-15	299	-0.12%	-0.24%	-1.27%	+18.32%	-5.89%
EUROPA	S&P500	USD	21-May-15	2,131	+0.23%	+0.46%	+1.08%	+3.49%	+11.29%	EMERGING	MSCI EM Lat Am	USD	21-May-15	2,054	+0.20%	-2.74%	+0.38%	-2.70%	-14.76%
EUROPA	Dow Jones	USD	21-May-15	18,286	+0.09%	+0.18%	+1.37%	+2.60%	+7.32%	EMERGING	BRAZIL BOVESPA	BRL	21-May-15	55,112	+0.38%	-2.73%	+0.91%	+10.21%	-2.91%
ASIA	Nasdaq 100	USD	21-May-15	4,529	+0.54%	+0.77%	+1.34%	+6.92%	+13.40%	EMERGING	AIG Merval	ARS	21-May-15	11,201	-0.23%	-3.22%	+0.11%	+36.39%	+9.14%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	21-May-15	138	+0.38%	+0.21%	-0.51%	+16.63%	+4.09%	EMERGING	MSCI EM Europe	USD	21-May-15	154	+1.07%	-3.09%	+3.32%	+27.86%	-40.00%
EUROPA	DJ EuroStoxx 50	EUR	22-May-15	3,672	-0.46%	+2.76%	-1.42%	+16.69%	+1.20%	EMERGING	Mexico - Russia	RUB	22-May-15	1,659	-0.02%	-1.92%	-1.13%	+18.78%	-7.15%
ASIA	FTSE 100	GBP	21-May-15	7,043	+0.42%	+1.18%	+0.20%	+7.26%	-2.71%	EMERGING	IBS NATIONAL 10 TRY	TRY	22-May-15	86,798	-0.19%	-0.97%	+1.12%	+0.79%	+26.60%
ASIA	Cac 40	EUR	21-May-15	5,326	-0.41%	+2.64%	-1.64%	+19.96%	-0.34%	EMERGING	Prague Stock Exch.	CZK	22-May-15	1,026	+0.47%	+0.62%	-1.39%	+8.39%	-4.28%
ASIA	Dax	EUR	22-May-15	11,813	-0.43%	+3.20%	-0.46%	+20.47%	+2.63%	EMERGING	MSCI EM Asia	USD	21-May-15	309	-0.60%	-0.28%	-2.74%	+10.32%	+2.48%
ASIA	IBex 35	EUR	21-May-15	11,545	-0.43%	+2.02%	+1.28%	+12.31%	+3.66%	EMERGING	Shanghai Composite	CNY	22-May-15	4,658	+2.83%	+8.30%	+5.39%	+43.99%	+32.80%
ASIA	Hang Seng	HKD	22-May-15	23,710	-0.33%	+1.01%	+1.69%	+24.71%	+8.23%	EMERGING	BST: SENSEX 30	INR	22-May-15	27,974	+0.39%	+2.38%	+0.30%	+1.79%	+30.08%
ASIA	S&P/ASX Australia	AUD	22-May-15	5,663	+0.64%	-1.23%	-2.96%	+4.69%	+1.10%	EMERGING	KOSPI	KRW	22-May-15	2,146	+1.10%	+1.88%	+0.10%	+12.83%	-4.76%

FINESTRA SUI MERCATI

22-05-15

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14	
EUR Vs USD	22-May-15	1.119	+0.54%	+2.25%	+4.33%	+7.50%	1.210	
EUR Vs Yen	22-May-15	135.180	+0.30%	+1.00%	+4.85%	+7.22%	144.850	
EUR Vs GBP	22-May-15	0.715	+0.72%	-1.74%	+0.21%	-8.54%	0.777	
EUR Vs CHF	22-May-15	1.641	+0.14%	-0.73%	+0.37%	-15.49%	1.202	
EUR Vs CAD	22-May-15	1.365	+0.52%	-0.56%	+3.86%	-2.95%	1.406	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Grade Oil WTI	USD	22-May-15	-0.00	-0.53%	+1.19%	+7.55%	+13.38% -45.36%	
Gold / Oz	USD	22-May-15	1.213	+0.84%	-0.92%	+2.15%	+2.36% -4.82%	
CRB Commodity	USD	22-May-15	228	+0.80%	-1.52%	+3.38%	-0.75% -18.85%	
London Metal	USD	22-May-15	2.827	+0.07%	-3.26%	+2.43%	-3.36% -4.18%	
Vix	USD	22-May-15	12.1	-5.98%	-4.85%	-4.72%	-36.93% +4.35%	

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	21-mag-15	15-mag-15	10-apr-15	31-dic-14	31-dic-13	
2y germania	EUR	22-May-15	-0.225	-0.22	-0.20	-0.28	0.21	-0.02
5y germania	EUR	22-May-15	0.051	0.07	0.08	-0.13	0.02	0.30
10y germania	EUR	22-May-15	0.598	0.64	0.62	0.16	1.93	1.32
2y italia	EUR	22-May-15	0.314	0.322	0.144	0.156	1.257	1.987
Spread Vs Germania		34	34	34	44	104	200	
5y italia	EUR	22-May-15	0.719	0.733	0.686	0.515	2.730	3.308
Spread Vs Germania		67	66	60	64	181	301	
10y italia	EUR	22-May-15	1.825	1.843	1.771	1.266	4.125	4.497
Spread Vs Germania		123	120	115	111	220	318	
2y usa	USD	22-May-15	0.369	0.57	0.54	0.56	0.38	0.25
5y usa	USD	22-May-15	1.492	1.51	1.46	1.39	1.74	0.72
10y usa	USD	22-May-15	2.162	2.19	2.14	1.95	3.03	1.76
EURIBOR		21-mag-15	15-mag-15	10-apr-15	31-dic-14	31-dic-13		
Euribor 1 mese	EUR	21-May-15	0.032	0.25	0.05	-0.02	0.22	0.11
Euribor 3 mesi	EUR	21-May-15	-	0.03	-0.01	0.01	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR	21-May-15	0.054	0.43	0.06	0.08	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR	21-May-15	0.162	0.60	0.17	0.19	0.56	0.54

Rendimenti

Yield	1M	2Y	5Y	10Y	20Y	30Y
Italy	0.225	0.314	0.598	1.257	4.125	10.497
Germany	0.051	0.719	1.492	2.162	4.850	11.760
Italy dic 14	-0.02	0.21	1.93	3.03	8.000	18.000
Germany dic 14	0.30	0.51	1.22	2.00	5.000	12.000

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.